



COMUNE DI ACQUALAGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. del

INDICE GENERALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Presupposto del canone

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Commercio su aree pubbliche

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 7 - Classificazione area mercatale.

Articolo 8 - Tariffe

Articolo 9 - Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

Articolo 10 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

Articolo 11 - Occupazione per commercio itinerante

Articolo 12 - Sospensione dell'attività di vendita

Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 15 - Omesso versamento del canone alle scadenze

Articolo 16 - Riscossione coattiva

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Acqualagna;
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie

risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Articolo 4 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato ai sensi della vigente Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche come da Delibera di Consiglio Comunale **n. 75 del 30/04/1988 e successive modificazioni.**

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alla vigente disciplina del Commercio su Aree Pubbliche come da Delibera di Consiglio Comunale n. **n. 75 del 30/04/1988 e successive modificazioni.**

- 1.

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione area mercatale;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione.

Articolo 7 –Classificazione area mercatale

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale l'intero territorio comunale viene classificato in un'unica zona territoriale.

Articolo 8 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) oraria: fino ad un massimo di nove ore, calcolata sulla tariffa giornaliera;

b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;

c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Acqualagna appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

4. La tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale è applicata nel modo che segue:

a) per il canone annuo si adotta la tariffa standard;

b) per il canone giornaliero si applica una maggiorazione del 25% sulla tariffa standard

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della durata dell’occupazione

1. A tutte le occupazioni giornaliere realizzate da operatori su area pubblica e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 30 per cento del canone
2. Per le occupazioni giornaliere che si svolgono con carattere ricorrente e settimanale, le tariffe del canone sono ridotte del 40% per cento.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore a giorni 15 le tariffe del canone sono ridotte del 50 per cento;
4. Per i banchi che commercializzano beni durevoli, cioè non alimentari, si applica un aumento del 10 per cento
5. Per i banchi che commercializzano generi alimentari le tariffe del canone sono aumentate del 20 per cento, esclusi i produttori agricoli.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
7. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, n. 6 (sei) ore per ciascun giorno di mercato.
8. Per i posteggi che vengono assegnati giornalmente con il metodo della “spunta” la tariffa del canone è pari a € 10,00 per giorno.

Articolo 10 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI, dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FIERE approvati con Delibera di Consiglio Comunale **n. 75 del 30/04/1988 e successive modificazioni** e dalle vigenti normative di settore.

Articolo 11 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO NEL TERRITORIO COMUNALE IN FORMA ITINERANTE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. **n. 75 del 30/04/1988 e successive modificazioni** e dalla vigente normativa di settore
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato in conformità alla vigente Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche come da Delibera di Consiglio Comunale n. **n. 75 del 30/04/1988 e successive modificazioni**.

Articolo 12 - Sospensione dell'attività di vendita

In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente in materia di commercio su aree pubbliche dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Art. 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio;

2. per importi superiori a Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 gennaio; il 25% entro il 30 aprile ed il restante 25% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del canone.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

6. Per i pagamenti non corrisposti o parzialmente corrisposti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - a) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'ammontare dell'indennità calcolata secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - b) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato

determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata , aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento delle somme dovute;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15 - Omesso o parziale versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. L'omesso o parziale versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione;
3. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 15, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione;
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti, rilasciate a decorrere da 01.01.2021.

Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.

2. Per tutte le occupazioni di suolo pubblico che non prevedono la preventiva concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000;